

ALLEGATO A

Progetto Regionale 6 DEFR 2020 – Intervento 2.6.XII

Sostegno per la competitività delle aziende agro-zootecniche toscane attraverso azioni di miglioramento genetico, rese sia con il programma di raccolta dati negli allevamenti di capi iscritti ai Libri Genealogici che attraverso il sostegno al rinnovamento del patrimonio genetico, azioni per aumentare il livello di biosicurezza e del benessere degli allevamenti, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse

TITOLO: *Programma di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, anno 2020*

1. Dettaglio intervento

Con la linea d'intervento di cui al Progetto Regionale 6.2.6.XII la Regione Toscana ha l'obiettivo, tra gli altri, di migliorare la competitività delle aziende zootecniche sostenendo azioni di miglioramento genetico e di valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale, anche attraverso controlli funzionali volti a verificare l'iscrizione dei capi agli albi previsti per Legge e di qualificazione delle tecniche di allevamento.

L'aiuto ricade nell'ambito dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L193 del 1° luglio 2014), di cui agli Aiuti di Stato notificati SA.43288 (2015/XA) e SA.49540 (2017/XA) di modifica a SA.42157 (2015/XA)

2. Descrizione dell'intervento

Con il presente intervento la Regione Toscana contribuisce all'attuazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici anno 2020, ai sensi del Decreto Legislativo dell'11 maggio 2018, n. 52, "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154" (ex Legge 15 gennaio 1991 n. 30 "Disciplina della riproduzione animale"), nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) della Commissione n. 702/2014.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 52/2018 l'assetto organizzativo del "Sistema della selezione", secondo le disposizioni transitorie previste all'art.13, è così configurato:

- le Associazioni nazionali allevatori che detengono i libri genealogici e i registri anagrafici già riconosciuti dal MIPAAFT, operano in qualità di Enti selezionatori nelle more dell'adeguamento dei loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2 del medesimo D. l.gs. n. 52/2018;

- i Disciplinari dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonché i Registri dei suini ibridi riproduttori già approvati all'entrata in vigore del citato decreto, tenuti dalle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA), sono considerati Programmi genetici ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/1012;
- i Registri Anagrafici già approvati sono considerati Libri Genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie,
- l'AIA e le sue articolazioni territoriali, le ARA sono considerati "Soggetto terzo" riconosciuto, in quanto soggetti che svolgono l'attività di controllo delle attitudini produttive degli animali sulla base dei disciplinari latte/carne già approvati dal MIPAAF.

Il presente intervento attua a livello regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, anno 2020", di seguito denominato "Programma", adottato nel rispetto dell'assetto organizzativo configurato dal D. Lgs. n. 52/2018, con Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MIPAAF) del 10 aprile 2020, n. 12764.

3. Beneficiari

Associazione Regionale Allevatori della Toscana (di seguito ARA Toscana), in ottemperanza al D.Lgs n. 52/2018 ed ai sensi della Delibera di Giunta Regionale del 21 dicembre 2009, n. 1182.

4. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno il soggetto beneficiario deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non rientrare nella definizione di imprese in difficoltà contenuta nell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 bis della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- c) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999).
- d) essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

L'A.R.A. Toscana inoltre non potrà accedere al contributo qualora si venga a trovare nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 702/2014, o non rispetti le condizioni previste dall'articolo 8 dello stesso Regolamento.

Sono escluse dal contributo tutte le spese inerenti i controlli di routine relativi alla qualità del latte.

5. Forma del sostegno

Il sostegno erogato consiste in un contributo fino al 100% della spesa ammessa per quanto riguarda la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e fino al 70% per quanto riguarda la esecuzione dei controlli funzionali come disposto dall'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Il contributo pubblico complessivo (quota regionale più quota statale) massimo erogabile sulla spesa ammessa non può inoltre superare la percentuale del 77% della spesa complessiva ammessa in istruttoria, la restante quota è a carico degli allevatori che beneficiano delle attività del programma.

Per quanto sopra esposto la somma assegnata per l'attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici sarà pari al minore fra i due importi calcolati come sopra, a fronte della spesa ammessa a contributo.

6. Criteri di valutazione

Non sono previsti, in quanto le norme individuano il beneficiario del sostegno.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di costi:

1) costi amministrativi per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici (art. 27, paragrafo 1, lettera a del Reg. 702/2014):

1.a) la raccolta e la gestione di dati sugli animali, ad esempio, l'origine di un animale, la sua data di nascita, la data dell'inseminazione, la data e le cause del decesso e la valutazione dell'esperto, l'aggiornamento e il trattamento dei dati necessari per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;

1.b) le attività amministrative connesse alla registrazione dei dati pertinenti sugli animali nei libri genealogici;

1.c) l'aggiornamento dei programmi informatici per la gestione dei dati nei libri genealogici;

1.d) la pubblicazione online di informazioni sui libri genealogici e di dati tratti dai libri genealogici;

1.e) altri costi amministrativi connessi compreso le spese relative all'iscrizione ad associazioni nazionali zootecniche;

2) costi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (art. 27, paragrafo 1, lettera b del Reg. 702/2014):

2.a) i costi dei test o dei controlli;

2.b) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli per il miglioramento della salute degli animali e del livello di tutela dell'ambiente;

2.c) i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l'applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica;

2.d) altri costi correlati.

8. Responsabile del procedimento

Il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” è responsabile per l’istruttoria della domanda di contributo e della richiesta di stato d’avanzamento e di saldo, nonché per l’assegnazione e liquidazione del contributo medesimo.

L’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura è responsabile per la fase di erogazione del contributo.

9. Modalità attuative e scadenze

Il presente intervento è attuato con le modalità previste in apposito decreto dirigenziale di attuazione, che sarà approvato dal Settore Responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle presente delibera.

Nel decreto sono stabiliti inoltre i tempi per la conferma della domanda presentata o per la presentazione della domanda di variante da parte di A.R.A. Toscana, i tempi per l’istruttoria e l’adozione dell’atto di approvazione del programma nonché per la presentazione dello stato d’avanzamento e della rendicontazione a saldo dell’attuazione dello stesso. Detto atto potrà prevedere un ulteriore dettaglio delle spese ammissibili.

Con il decreto dirigenziale che approva le modalità attuative del presente intervento le risorse assegnate e prenotate per l’attuazione dell’intervento con il presente atto vengono impegnate e liquidate ad ARTEA in quanto ente pagatore della Regione Toscana, che provvede al pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito nella Legge regionale n. 60/1999 e nel Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2020 approvato con DCR del 31 luglio 2019 n. 54, e successiva nota di aggiornamento di cui alla DCR del 18 dicembre 2019, n. 81, nonché nota di integrazione di cui alla DCR del 23 giugno 2020, n. 38.

L’azione viene attuata, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, senza soluzioni di continuità durante tutto l’arco dell’anno ed in conformità al “Programma”, adottato con Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 10 aprile 2020, n. 12764 che determina, tenendo conto della tipologia d’attività e delle relative tipologie di spesa, la tempistica di presentazione della rendicontazione alle Regioni, entro il 31 maggio dell’anno successivo.

10. Risorse disponibili

Le risorse regionali messe a disposizione con la presente deliberazione sono pari a Euro 211.680,67; tale importo può essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti fino alla concorrenza del contributo massimo concedibile pari al 77% della spesa complessiva ammessa.

Inoltre sono assegnate per l’attuazione del Programma le risorse statali vincolate di importo complessivo pari a euro 668.367,33, di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali MIPAAF del 20 aprile 2020 n. 13146 e n. 13147, già introitati al bilancio regionale.

Infine, considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto dirigenziale del 25 febbraio 2020, n. 8329 "DEFER 2019 DGR n. 995/2019 Decreto Dirigenziale n. 14043/2019 "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici anno 2019": sostegno all'Associazione Regionale Allevatori della Toscana per le attività svolte nell'annualità 2019. Approvazione consuntivo, liquidazione saldo e dichiarazione di economia", si sono verificate economie di risorse vincolate alla realizzazione del Programma di raccolta dati in allevamento finalizzato alla realizzazione dei programmi genetici, pari complessivamente a euro 52.732,73, sul Progetto Regionale 6 – cod. misura DFRLGCF annualità 2019, come certificato da ARTEA con nota del 20 luglio 2020, Protocollo: 001 - 0008816/2020 (segnatura Regione Toscana AOOGR / AD Prot. 0251472 Data 20/07/2020 ore 14:03 Classifica G.060.010.020), tali risorse sono riutilizzate nella programmazione corrente per la medesima finalità.

Le nuove risorse stanziare per la realizzazione del Programma, sono trasferite all'Organismo pagatore ARTEA, con successivo atto del Settore competente, fino alla concorrenza del previsto tetto massimo di contribuzione pubblica pari al 77% delle spese ammesse in istruttoria.

Tenendo conto di quanto più sopra riportato, agli impegni di spesa derivanti dall'attuazione del presente provvedimento non si applicano le disposizioni di cui alla Decisione del 15 maggio 2015, n. 16 "Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D. Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016" ai sensi di quanto stabilito al paragrafo "Tempi e ambiti di applicazione" che recita " Il presente documento si applica, a partire dal 1 gennaio 2017 a tutti gli impegni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, *salvo ciò non sia in contrasto con tempi e modalità attuative dettati da norme o programmi specifici*".